

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"DELLA CORTE - VANVITELLI"  
CAVA DE' TIRRENI (SA)  
Prot. 0005356 del 30/08/2021  
01 (Uscita)

Al Personale Scolastico

Agli studenti

Ai Genitori/Tutor

Albo Pretorio

**Oggetto: Green Pass e avvio dell'A.S. 2021/22 - D.L. 111/2021**

Ai sensi del protocollo d'intesa emanato dal Ministero della Salute per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza prot. 21 del 17/08/2021, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stessa e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it)

**SI COMUNICA QUANTO SEGUE**

Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita:

"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (cd. Green pass)**"

Il green pass è la certificazione che viene rilasciata nei seguenti casi:

- Aver completato il ciclo vaccinale (doppia dose) della durata di nove mesi <sup>1</sup> (art. 9 comma 2-3 D.L. 52/2021)
- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni <sup>2</sup> (art. 9 comma 2-3 D.L. 52/2021)
- Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti <sup>3</sup> (art. 9 comma 4 D.L. 52/2021)
- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti <sup>4</sup>

<sup>1</sup> La certificazione verde COVID-19 è rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo

<sup>2</sup> La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio

<sup>3</sup> La certificazione verde COVID-19 è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai MMG o PLS;

<sup>4</sup> La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai MMG o PLS



Come previsto dal par. 4 della nota prot. AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021 potrà essere rilasciata la **certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19** da parte delle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, avrà validità massima **fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Si rimanda alla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, in cui sono indicate le condizioni cliniche che, allo stato delle attuali evidenze scientifiche, determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Si rammenta che ai l'art. 1 c. 6 del DL 111/2021, che ha aggiunto l'art. 9-ter al DL 52/2021 convertito con L. 87/2021. Qui, al c. 1, ha stabilito che:

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19**”.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde induce a due conseguenze:

1. Una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro, come previsto dall'art. 13 del DL 52/2021 convertito con L. 87/2021 che richiama l'art. 4 del DL 19/2020 convertito con L. 35/2020;
2. Una sanzione che influisce in modo sostanziale sul rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto, infatti, delle disposizioni da parte del personale **è considerato assenza ingiustificata** e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.

Si rappresenta che all'albo e sul sito web sezione privacy è presente ad integrazione della presente comunicazione apposita nota informativa rivolta al personale scolastico: "Informativa al personale scolastico per il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") - Trattamento dei dati rilevazione e gestione dati Certificazione Verdi in attuazione del D.L. 111/2021"

Alla luce di quanto su esposto, e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, si invita ciascuno ad un'attenta lettura delle prescrizioni normative reperibili al seguente link <https://www.istruzione.it/iotornoascuola> e **si sollecita tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici a far data dal 1° settembre p.v., anche per la presa di servizio, esibendo il proprio green pass ai collaboratori scolastici appositamente incaricati presso la postazione di controllo collocata in prossimità del centralino.**

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta sperimentata collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Prof.ssa Franca Masi (\*)*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.